

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 19 aprile 1991, n. 606.

Conferma TAR Campania – Salerno, 28 novembre 1989, n. 319.

L'art. 41, secondo comma, del DPR 16 maggio 1960, n. 570, per quanto riguarda la scelta dell'accompagnatore da parte dell'elettore impedito non pone un ordine formale di preferenza né autorizza l'Ufficio elettorale ad indagare sulla esistenza e disponibilità di familiari dell'elettore, ma semplicemente esprime una generica indicazione per i familiari, lasciando poi all'interessato piena libertà nella scelta dell'accompagnatore, con il solo vincolo della sua iscrizione nelle liste elettorali del comune.

Omissis.

Va respinto anche il primo motivo di appello, con il quale si ripropone la censura di violazione dell'art. 41 per il fatto che alcuni elettori sono stati assistiti nel voto da accompagnatori non loro familiari. L'art. 41, secondo comma, del citato testo unico, secondo cui il diritto di voto, per le persone impedite, si esercita "con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore", non pone un formale ordine di preferenza necessario né certamente autorizza l'ufficio elettorale ad indagare sulla esistenza e disponibilità di familiari che possano assistere l'elettore, ma semplicemente esprime una generica indicazione (conformemente a quanto di solito accade) per i familiari, lasciando poi all'interessato piena libertà di esprimere la personalissima scelta che, come giustamente si osserva nella sentenza impugnata, è subordinata solo all'iscrizione dell'accompagnatore nelle liste elettorali del Comune.

Omissis.